

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1665

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2007 (*)

Riqualificazione del personale camerale assunto successivamente
al 16 ottobre 1984, con concorsi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665

() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si definisce che l'inquadramento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) - ai sensi dell'articolo 108 del regolamento tipo approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro in data 2 luglio 1982 - avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite per gli impiegati civili dello Stato dalla Commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Si chiudeva così un contenzioso sull'ordinamento giuridico del personale camerale sorto con l'annullamento, da parte del TAR del Lazio, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, e della successiva parte del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, che definivano i profili professionali, in mancanza dei quali rimaneva applicabile il precedente ordinamento che si basava sulle carriere.

Però le CCIAA, erroneamente, hanno applicato l'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, esclusivamente in capo ai dipendenti in servizio alla data del 16 ottobre 1984 (data non di termine ma di decorrenza degli effetti della normativa), escludendo così, surrettiziamente, tutti i dipendenti assunti in epoca successiva ma con concorsi banditi ed espletati

in base all'annullato decreto del Presidente della Repubblica n. 665 del 1984.

Tale evidente discriminazione tra i dipendenti camerale è stata sottolineata sia dalla sentenza n. 332/94 sia dal parere n. 2256/96, entrambi del Consiglio di Stato.

Un ulteriore chiarimento è giunto con la circolare n. 395513 del 22 febbraio 1995 dell'allora Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato che esprimeva parere favorevole all'applicazione dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 547 del 1994, anche al personale assunto dopo il 16 ottobre 1984 ma vincitore di concorsi pubblici banditi ed espletati in base al ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 665 del 1984.

Successivamente, anche il Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 7786 del 23 settembre 1996, ha fornito il proprio parere in merito.

Nonostante ciò, le CCIAA continuano a disattendere l'applicazione corretta, creando situazioni discriminanti tra i dipendenti camerale.

L'applicazione di tale normativa è inoltre resa difficile dalla difficoltà di identificare l'organo giurisdizionale preposto al giudizio in merito, a causa delle sopraggiunte mutate competenze da parte degli uffici indicati, giudice del lavoro e TAR.

Al fine di rendere cogente la normativa in questione e fugare qualsiasi altra incongrua interpretazione, recependo le risultanze degli organi che si sono espressi unanimemente ed al con tempo non incidere finanziariamente sul periodo pregresso, si propone il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1993, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica, ai fini del solo ordinamento giuridico del personale interessato, anche ai dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assunti successivamente al 16 ottobre 1984 con concorsi banditi nel periodo 16 ottobre 1984 - 19 novembre 1990.

